

# Legge n. 1570 del 27 dicembre 1941

## Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi

*Legge abrogata dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30.*

### Articolo 7 – quarto comma

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari; con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari è di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non può superare il 10 per cento degli organici vigenti (1).

*(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 ottobre 1950, n. 913 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, L. 10 agosto 2000, n. 246.*

### Articolo 8 – primo comma

Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

### Articolo 9

L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in un'università italiana; (1)
- 2) età che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;
- 3) avere assolto agli obblighi di leva;
- 4) statura non inferiore a metri 1,65;
- 5) piena incondizionata idoneità fisica.

All'accertamento della idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da nominarsi dal Ministro.

Il giudizio della Commissione medica è definitivo.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il corso.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1<sup>a</sup> classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> classe, esercita le funzioni di segretario (2)

(1) Numero sostituito dall'art. 11, L. 5 dicembre 1988, n. 521.

(2) Articolo sostituito dall'art. 1, L. 14 marzo 1958, n. 251.

### **Articolo 13 – quarto comma**

Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, va a prendere posto nel ruolo del Corpo di destinazione a seconda della anzianità di grado.

### **Articolo 18**

Il personale permanente del Corpo nazionale, e quello volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, è esente dai richiami alle armi per istruzioni.

Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art 7 è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 13 ottobre 1950, n. 913.

### **Articolo 19**

In caso di mobilitazione generale o parziale, od in caso di speciali esigenze, è dispensato dai richiami alle armi:

1° il personale permanente del Corpo;

2° il personale volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, purché:  
se ufficiale del Regio esercito, non abbia particolare incarico di mobilitazione e non appartenga a classi per unità di prima linea;

se sottufficiale, graduato o soldato del Regio esercito, abbia compiuto il 30° anno di età ovvero abbia superato il 40° anno, qualora appartenga a determinate armi, specialità corpi e servizi del Regio esercito stabiliti di volta in volta dal Ministero della guerra.

### **Articolo 22**

Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.

Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'art. 28, lettera d), nonché quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.

Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze armate dello Stato.

#### **Articolo 24**

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso.

I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.

#### **Articolo 30**

Con separato provvedimento potrà essere modificata la composizione degli organi centrali governativi che trattino questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno.